

Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

Prot. n. 00860/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 39/2019, presentato, in data 29 aprile 2019, dalla A.S.D. Virtus Palese contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale C.R. Puglia FIGC - LND, pubblicata sul C.U. n. 78, s.s. 2018/2019 in data 4 aprile 2019, con la quale, nell'accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo c/o Delegazione Provinciale di Bari FIGC-LND, di cui al C.U. n. 35 del 14 marzo 2019, sono state irrogate, in capo alla medesima A.S.D. Virtus Palese, le sanzioni dell'esclusione immediata per un anno, limitatamente al Campionato Allievi "Under 17", la conferma dell'ammenda di € 1.500,00 e dell'obbligo di risarcire tutti i danni fisici e materiali subiti dal direttore di gara, sig. Tiziano Albore, al termine dell'incontro del 9 marzo u.s., nonché l'inibizione, in capo al dirigente Francesco Scioscia, fino al 30 giugno 2022.

Accoglie il primo motivo del ricorso in parte senza rinvio, in parte con rinvio.

Accoglie il quarto motivo del ricorso senza rinvio.

Assorbiti gli altri.

Accoglie la richiesta cautelare.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 30 ottobre 2019.

IL PRESIDENTE F.to Manuela Sinigoi IL RELATORE F.to Enrico Del Prato

Depositato in Roma, in data 30 ottobre 2019.

PER IL SEGRETARIO F.to Gabriele Murabito